



COMUNE DI SONDALO

PROVINCIA DI SONDRIO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 33 del 15/09/2020.

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2020 E RELATIVI INTERVENTI CONSEGUENTI ALL'EMERGENZA COVID-19

L'anno **duemilaventi**, addì **quindici** del mese di **Settembre** alle ore **18:00**, nella Sala delle Adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla Legge, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri, in adunanza di Prima convocazione, sessione straordinaria, seduta a porte chiuse (in osservanza di tutte le precauzioni necessarie per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19) .

All'appello risultano:

Cognome e Nome	P	A	Cognome e Nome	P	A
PERALDINI ILARIA	P		ARIGHI MARIA BEATRICE	P	
DELLA VALLE LUCA	P		CAMPAGNOLI GABRIELE	P	
COSSI FRANCESCO	P		PARTESANA VALTER	P	
MENINI PAOLO GIULIO	P		BORGNI GEMMA TIZIANA	P	
GIANOLI PARIDE	P		MOSCONI MARINA	P	
BARETTO DINO	P		PELLEGATTA GUGLIELMO		A
CRAPPELLA SIMONE		A			

Presenti: 11 - Assenti: 2

Sono nominati scrutatori:

Assiste IL SEGRETARIO COMUNALE **Cesare Dott. Pedranzini**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, IL SINDACO **Ilaria Peraldini**, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL SINDACO introduce la trattazione del punto iscritto al n. 7) dell'odg, e illustra la proposta di delibera <<Secondo il decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.

Con la presente delibera noi andiamo quindi ad approvare le tariffe TARI 2019 anche per il 2020.

Inoltre, con il presente atto, per il solo anno 2020, in considerazione della situazione emergenziale causata da Covid-19, introduciamo specifiche riduzioni per le utenze non domestiche sottoposte a blocco delle attività a causa dell'emergenza Covid-19, con conseguente riduzione del volume dei rifiuti prodotti e calo dei ricavi,

Abbiamo pensato di applicare i seguenti fattori di riduzione:

- pari al 30% sul totale dovuto a titolo di TARI 2020 a tutte le utenze non domestiche assoggettate all'obbligo ministeriale di chiusura nel periodo marzo-giugno 2020;
- pari al 20% sul totale dovuto a titolo di TARI 2020 a tutte le utenze non domestiche non assoggettate all'obbligo di chiusura nel periodo marzo-giugno 2020 ma che hanno sospeso volontariamente le attività subendo effetti economici negativi derivanti dall'emergenza Covid19;

Le riduzioni COVID-19 sopra illustrate:

- potranno essere concesse in seguito a presentazione di apposita dichiarazione (allegato a alla presente delibera);
- potranno essere accordate a tutte le attività non domestiche in regola con i versamenti della TARI - Tassa sui rifiuti in relazione a tutte le annualità pregresse.

Le scadenze per la Tari saranno il 16/10/2020 e il 16/11/2020.>>

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 639, legge 27/12/2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), ha previsto l'istituzione, a decorrere dal 01/01/2014, dell'imposta unica comunale (IUC), che comprende tra le sue componenti la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- per effetto delle disposizioni contenute nel comma 738 dell'articolo 1 della Legge 160 del 27 dicembre 2019, a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);
- ai sensi del comma 780 del medesimo articolo 1, dal 1 gennaio 2020, è abrogato il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI. Restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI.

VISTA la disposizione del comma 682 dell'articolo 1 della Legge 147/2013 che, nella parte relativa alla TARI prevede che "Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:

a) per quanto riguarda la TARI:

1. i criteri di determinazione delle tariffe;
2. la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
3. la disciplina delle riduzioni tariffarie;
4. la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;

5. *l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;*

VISTO il regolamento adottato con delibera di Consiglio comunale in data odierna;

RILEVATO CHE:

- ai sensi dell'art. 1, comma 651 della Legge 147/2013, *"Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158"*;
- ai sensi dell'art. 1, comma 683 della Legge 147/2013, *"Il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia"*;
- ai sensi del comma 654 del suddetto articolo 1 *In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36"*;
- la tariffa deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario *"chi inquina paga"*, sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo relativa ai rifiuti, anche adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158;
- le tariffe del tributo Tari da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare sono definite, nelle due componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione del Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, con effetto per lo stesso esercizio finanziario, sulla base del piano finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

VISTE le disposizioni che hanno ridefinito le competenze in materia di rifiuti, in particolare:

- la legge 205/2017 che, ai commi 527-528-529 e 530 dell'articolo 1, ridisegna le competenze dell'autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico, che diventa Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ampliando in tal modo le competenze al sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, urbani e assimilati, per garantire adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse;
- nel corso del 2019, l'intervento di ARERA è stato caratterizzato dall'approvazione di due importanti deliberazioni, precedute dai documenti di consultazione 351/2019 recante orientamenti per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021 e il documento 352/2019 recante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, che hanno portato all'emanazione della deliberazione ARERA n. 443 del 31 Ottobre 2019 e n. 444 del 31 ottobre 2019;
- La deliberazione 443/2019 dispone in merito alla definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, prevedendo di riformulare interamente i piani finanziari dei rifiuti con la modalità dei costi efficienti e di attivare un percorso di approvazione con effetto dall'anno di applicazione 2020 che prevede:
 - la proposta del gestore (o dei gestori a seconda della forma organizzativa adottata);
 - la validazione dall'ente territoriale che svolge le *"funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo, ai sensi dell'articolo 3 bis del dl 138/2011"*;
 - l'approvazione da parte di ARERA, fermo restando la competenza degli altri soggetti coinvolti;

RILEVATO

- che il decreto legge 124/2019, in considerazione delle difficoltà operative derivate dalla

riclassificazione dei costi efficienti, all'articolo 57 bis, modifica la legge 147/2013 mediante la nuova previsione del comma 683 bis che prevede *"In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della Tari e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati"*;

- per effetto delle ulteriori disposizioni contenute nel decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 convertito in legge n. 27/2020, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici, all'articolo 107 prevede:

➤ Al comma 4 *Il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo, attualmente previsto dall'articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n.147, è differito al 30 giugno 2020;*

➤ Al comma 5 *I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.*

- Per effetto delle nuove disposizioni contenute nel decreto legge 19 maggio 2020 n.34 (cosiddetto decreto rilancio), all'articolo 138 si dispone l'allineamento dei termini approvazione delle tariffe della TARI con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020, rinviato al 31 luglio 2020 e, quindi, al 30 settembre 2020 mediante l'abrogazione del sopra citato comma 4 dell'articolo 107 del dl 18/2020 e del comma 683 bis della Legge 147/2013;

CONSIDERATO che:

- il percorso avviato per la definizione del nuovo PEF 2020 è fondato sul nuovo sistema di riclassificazione dei costi che assume come base di riferimento le risultanze di costo del consuntivo 2018;

- le criticità generate sull'economia locale e sullo stile di vita per effetto del cosiddetto provvedimento

di lockdown nazionale comportano rilevanti modifiche sulla gestione rifiuti in grado di incidere notevolmente sul sistema dei costi per l'anno 2020, in ragione dei diversi quantitativi di rifiuto e dei nuovi ed eccezionali interventi derivanti dalla situazione epidemiologica da COVID 19;

- la situazione descritta al punto precedente comporta la necessità di dare applicazione a interventi di riduzione e di agevolazione TARI, in ragione sia delle indicazioni ARERA sia delle indicazioni dei singoli comuni in attuazione della potestà agli stessi conferita;

RAVVISATA la necessità di avvalersi dell'ulteriore periodo di proroga riconosciuto dal sopra citato comma 5 dell'articolo 107, rinviando l'approvazione del piano al termine ultimo del 31.12.2020, avvalendosi della possibilità di mantenere per il medesimo anno 2020 le tariffe 2019 formulate a copertura dei costi 2019, con applicazione del meccanismo di conguaglio previsto dal medesimo articolo 107;

VISTA la deliberazione ARERA 158 del 5 maggio 2020 *Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da covid-19* che individua:

· all'articolo 1, i fattori di rettifica per il riconoscimento di riduzioni obbligatorie a favore delle attività economiche sospese per effetto dei DPCM, sulla base delle tabelle 1a, 1b e 2 allegate al decreto;

· all'articolo 2 le riduzioni facoltative a favore delle attività economiche non soggette a sospensione ove sia documentabile la riduzione della produzione dei rifiuti a seguito di sospensione temporanea, anche su base volontaria, delle proprie attività, sulla base della tabella 3 allegata al decreto;

· all'articolo 3 le *Misure di tutela per le utenze domestiche disagiate* quali agevolazioni facoltative che assumono a riferimento le regole del bonus sociale previsto per il servizio idrico ma che possono essere integrate o sostituite dai comuni con proprie agevolazioni;

VISTA la nota IFEL del 24 aprile 2020, avente ad oggetto *La facoltà di disporre riduzioni del prelievo sui rifiuti anche in relazione all'emergenza da virus COVID-19* dalla quale emerge l'ampia potestà dei comuni di approvare agevolazioni in forza del comma 660 dell'articolo 1 della legge 147/2013 che disciplina le agevolazioni finanziate con risorse provenienti dal bilancio comunale;

CONSIDERATO che l'attuale contesto di straordinaria emergenza sanitaria, generata dal contagio da COVID-19, impone all'ente locale, in conformità al principio di sussidiarietà, che richiede l'intervento dell'ente più vicino al cittadino, di dare supporto alle utenze che hanno subito i maggiori effetti negativi a causa del lockdown imposto dal Governo a causa dell'emergenza sanitaria;

ATTESO che le agevolazioni che si intende adottare avranno efficacia per il solo anno 2020, essendo finalizzate a contenere i disagi patiti alle utenze TARI, in ragione dell'attuale problematico contesto a livello socio-economico;

RITENUTO di prevedere con il presente atto, in considerazione della situazione emergenziale, specifiche riduzioni per le utenze non domestiche sottoposte a blocco delle attività rivolta a micro imprese, piccoli imprenditori, artigiani ed associazioni che hanno subito un fermo dell'attività economica a causa dell'emergenza Covid-19, con conseguente riduzione del volume dei rifiuti prodotti e calo dei ricavi, mediante applicazione dei fattori di rettifica previsti dall'articolo 1 della deliberazione 158/20, applicando un fattore di riduzione come di seguito:

- pari al 30% sul totale dovuto a titolo di tari a tutte le utenze non domestiche assoggettate all'obbligo ministeriale di chiusura nel periodo marzo-giugno 2020;
- pari al 20% sul totale dovuto a titolo di TARI a tutte le utenze non domestiche non assoggettate all'obbligo di chiusura nel periodo marzo-giugno 2020 ma che hanno sospeso volontariamente le attività subendo effetti economici negativi derivanti dall'emergenza Covid19;

ACCERTATO che le agevolazioni sopra indicate comportano un minor introito, a titolo di TARI, stimato pari a circa € 30.000,00 e che tale minor gettito sarà finanziato mediante i fondi accantonati nel bilancio di previsione 2020/2022 consentendo il mantenimento degli equilibri di bilancio;

VISTA la delibera di C.C. n. 07 del 18.03.2019 con la quale, sulla base del piano finanziario e delle banche dati delle utenze, finalizzati ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l'anno 2019, in conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 654, l. 27/12/2013, n. 147, si determinavano le seguenti tariffe del tributo Tari per l'anno 2019, per le utenze domestiche e non domestiche:

A) Utenze domestiche

Nucleo familiare	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/anno)
1 componente	0,2943	92,99
2 componenti	0,3434	111,58
3 componenti	0,3784	130,18
4 componenti	0,4065	148,78
5 componenti	0,4345	158,08
6 o più componenti	0,4555	176,68

B) Utenze non domestiche

Categorie di attività comuni fino a 5000 abitanti	Quota costi fissi (€/mq/anno)	Quota costi variabili (€/mq/anno)	Tariffa totale (€/mq/anno)
01. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,3659	1,3957	1,7616
02. Campeggi, distributori carburanti e combu-	0,4807	1,8942	2,3749

stibili			
03. Stabilimenti balneari	0,2726	1,0334	1,306
04. Esposizioni, autosaloni, autostazioni	0,2152	0,8972	1,1124
05. Alberghi con ristorante	0,7677	2,9210	3,6887
06. Alberghi senza ristorante	0,5740	2,1766	2,7506
07. Case di cura e riposo, ospedali, colonie, caserme	0,7174	2,7216	3,439
08. Uffici, agenzie	0,8107	3,0905	3,9012
09. Banche ed istituti di credito, studi professionali	0,4161	1,5884	2,0045
10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,6242	2,7582	3,3824
11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,7677	4,1372	4,9049
12. Attività artigianali tipo botteghe (falegnameria, idraulico, fabbro, edile, elettricista parucchiere)	0,5166	2,0404	2,557
13. Carrozzerie, riparazioni meccaniche autoveicoli, autostazioni, autorimesse, elettrauto	0,6600	2,8296	3,4896
14. Attività industriali con capannoni di produzione	0,3085	1,2295	1,538
15. Attività artigianali di produzione beni specifici	0,3946	1,5951	1,9897
16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	2,0835	7,9096	9,9931
17. Bar, caffè, pasticceria	1,4102	5,1508	6,561
18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,0733	4,0759	5,1492
19. Plurilicenze alimentari e/o miste	1,8725	4,3161	6,1886
20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	1,3043	4,6263	5,9306
21. Discoteche, night club	0,9614	3,6570	4,6184

CONSIDERATO altresì l'art. 58-quinquies del D.L. n. 124/2019 – (Modifiche all'allegato 1 al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158) il quale prevede:

All'allegato 1 al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "uffici, agenzie, studi professionali", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "uffici, agenzie";

b) le parole: "banche ed istituti di credito", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "banche, istituti di credito e studi professionali";

VISTO l'art. 53, comma 16, della l. 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della l. 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento".*

VISTO l'art. 15-bis del D. L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, in materia di *"efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali"* il quale è intervenuto nella disciplina della pubblicità e dell'efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie adottate dagli enti locali in materia tributaria, introducendo nel corpo dell'art. 13 del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, precise regole sull'efficacia delle delibere adottate dal 2020;

RILEVATO CHE ai sensi della predetta normativa e delle indicazioni contenute nella circolare n. 2/DF/2019, la mancata pubblicazione delle deliberazioni sul sito internet ministeriale, non incide sull'applicabilità delle aliquote o delle tariffe oggetto di conferma e ciò in considerazione dell'operare del meccanismo di cui all'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, in virtù del quale in caso di mancata approvazione entro il termine di bilancio le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ma che si ritiene necessario procedere alla trasmissione della presente deliberazione in quanto assunta in forza della facoltà indicata dal comma 5 dell'articolo 107 del dl 18/2020;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei competenti responsabili di servizio ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

ACQUISITO altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del d.lgs. 18/08/2000, n. 267, come modificato dall'art. 3, comma 2 bis, del d.l. 10/10/2012, n. 174, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria.

Il Sindaco, constatata l'assenza di ulteriori osservazioni, pone in votazione il punto all'ordine del giorno.

Con voti n. 11 favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano, essendo n. 11 i presenti dei quali 11 votanti e nessun astenuto.

DELIBERA

1. DI DICHIARARE la premessa parte integrante della presente proposta di deliberazione;

2. DI APPROVARE le seguenti tariffe della TARI adottate per l'anno 2019 anche per l'anno 2020, come determinate nella delibera di CC. n. 07 del 18.03.2019 avente ad oggetto "Approvazione piano finanziario e tariffe tari (tassa rifiuti) anno 2019":

A) Utenze domestiche

Nucleo familiare	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/anno)
1 componente	0,2943	92,99
2 componenti	0,3434	111,58
3 componenti	0,3784	130,18
4 componenti	0,4065	148,78
5 componenti	0,4345	158,08
6 o più componenti	0,4555	176,68

B) Utenze non domestiche

Categorie di attività comuni fino a 5000 abitanti	Quota costi fissi (€/mq/anno)	Quota costi variabili (€/mq/anno)	Tariffa totale (€/mq/anno)
01. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,3659	1,3957	1,7616
02. Campeggi, distributori carburanti e combustibili	0,4807	1,8942	2,3749
03. Stabilimenti balneari	0,2726	1,0334	1,306
04. Esposizioni, autosaloni, autostazioni	0,2152	0,8972	1,1124
05. Alberghi con ristorante	0,7677	2,9210	3,6887
06. Alberghi senza ristorante	0,5740	2,1766	2,7506
07. Case di cura e riposo, ospedali, colonie, caserme	0,7174	2,7216	3,439
08. Uffici, agenzie	0,8107	3,0905	3,9012

09. Banche ed istituti di credito, studi professionali	0,4161	1,5884	2,0045
10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,6242	2,7582	3,3824
11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,7677	4,1372	4,9049
12. Attività artigianali tipo botteghe (falegnameria, idraulico, fabbro, edile, elettricista parucchiere)	0,5166	2,0404	2,557
13. Carrozzerie, riparazioni meccaniche autoveicoli, autostazioni, autorimesse, elettrauto	0,6600	2,8296	3,4896
14. Attività industriali con capannoni di produzione	0,3085	1,2295	1,538
15. Attività artigianali di produzione beni specifici	0,3946	1,5951	1,9897
16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	2,0835	7,9096	9,9931
17. Bar, caffè, pasticceria	1,4102	5,1508	6,561
18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,0733	4,0759	5,1492
19. Plurilicenze alimentari e/o miste	1,8725	4,3161	6,1886
20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	1,3043	4,6263	5,9306
21. Discoteche, night club	0,9614	3,6570	4,6184

3. DI PREVEDERE con il presente atto, per il solo l'anno 2020, in considerazione della situazione emergenziale causata da Covid-19, specifiche riduzioni per le utenze non domestiche sottoposte a blocco delle attività rivolta a micro imprese, piccoli imprenditori, artigiani ed associazioni che hanno subito un fermo dell'attività economica a causa dell'emergenza Covid-19, con conseguente riduzione del volume dei rifiuti prodotti e calo dei ricavi, mediante applicazione dei seguenti fattori di riduzione previsti dall'articolo 1 della deliberazione 158/20:

- pari al 30% sul totale dovuto a titolo di TARI 2020 a tutte le utenze non domestiche assoggettate all'obbligo ministeriale di chiusura nel periodo marzo-giugno 2020;
- pari al 20% sul totale dovuto a titolo di TARI 2020 a tutte le utenze non domestiche non assoggettate all'obbligo di chiusura nel periodo marzo-giugno 2020 ma che hanno sospeso volontariamente le attività subendo effetti economici negativi derivanti dall'emergenza Covid19;

4. DI DARE ATTO che le riduzioni COVID-19 sopra illustrate:

- potranno essere concesse in seguito a presentazione di apposita dichiarazione (**allegato a**) alla presente delibera);
- potranno essere accordate a tutte le attività non domestiche in regola con i versamenti della TARI – Tassa sui rifiuti in relazione a tutte le annualità pregresse;

5. DI DARE ATTO che la stima delle agevolazioni covid-19 sono stimate in complessivi massimi € 30.000,00;

6. DI DARE ATTO CHE sull'importo del Tributo Tari si applica il tributo ambientale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19, d.lgs. 30/12/1992, n. 504, nella misura determinata dalla Provincia di Sondrio;

7. DI DEFINIRE, per l'anno 2020, il versamento della TARI in due RATE con scadenza 16/10/2020 e 16/11/2020;

8. DI DARE ATTO CHE, ai sensi del citato articolo 107 del dl 18/2020, entro il 31 dicembre 2020 si procederà alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020 e che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 sarà ripartito in massimi tre anni, a decorrere dal

2021.

9. DI TRASMETTERE la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro i termini di legge;

11. DI PUBBLICARE altresì la presente delibera sul sito web istituzionale;

SUCCESSIVAMENTE

Con voti n. 11 favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano, essendo n. 11 i presenti dei quali 11 votanti e nessun astenuto.

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. N. 267/00, stante la necessità di procedere quanto prima all'adozione di tutti i provvedimenti conseguenti tale deliberato.

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2020 E RELATIVI INTERVENTI CONSEGUENTI ALL'EMERGENZA COVID-19

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

Ilaria Peraldini

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

IL SEGRETARIO COMUNALE

Cesare Dott. Pedranzini

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

**Al Comune di Sondalo
Ufficio Tributi
Via E. Vanoni, 32
23035 SONDALO (SO)**

OGGETTO: Emergenza sanitaria covid-19 – richiesta riduzione TARI anno 2020

Il/La sottoscritto/a nato/a a

il residente a via n.

Codice fiscale tel. e-mail

In qualità di titolare e/o legale rappresentate dell'impresa Ragione sociale:

.....

con sede legale in Via n.

Partita IVA n. REA Iscritta dal Tel

Pec

Considerato che i DD.PP.CC.MM. 8 marzo, 9 marzo, 11 marzo, 22 marzo, 10 aprile e 26 aprile 2020, il D.M. 25 marzo 2020 e le ordinanze del Presidente della Regione Lombardia, emanati in seguito alla dichiarazione dello stato di emergenza sanitaria da covid-19 hanno disposto la chiusura di numerose attività per periodi di tempo variabili in relazione alla tipologia dell'attività stessa causando una crisi economica difficile da affrontare;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale avente per oggetto "Approvazione delle tariffe tari per l'anno 2020 e relativi interventi conseguenti all'emergenza covid-19" in cui si prevedevano i seguenti fattori di riduzione:

- pari al 30% sul totale dovuto a titolo di TARI 2020 a tutte le utenze non domestiche assoggettate all'obbligo ministeriale di chiusura nel periodo marzo-giugno 2020;
- pari al 20% sul totale dovuto a titolo di TARI 2020 a tutte le utenze non domestiche non assoggettate all'obbligo di chiusura nel periodo marzo-giugno 2020 ma che hanno sospeso volontariamente le attività subendo effetti economici negativi derivanti dall'emergenza Covid19;

CHIEDE (barrare A o B)

- A)** che gli venga applicata la **riduzione del 30%** al Tributo comunale sui rifiuti (TARI) per l'anno 2020. A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come stabilito dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445 e s.m.i.

DICHIARA

- 1) di aver subito effetti economici negativi derivanti da covid-19 in quanto l'attività della Ditta/Azienda/Impresa è stata sospesa per effetto dei citati DD.PP.CC.MM. ed ordinanze regionali emanati a seguito dell'emergenza covid-19 dal al
- 2) che il codice ATECO prevalente della Ditta/Azienda/Impresa è attivo, presso il competente registro imprese e rientrante tra le attività sospese a seguito dei suddetti D.P.C.M.;
- 4) di essere in regola con i versamenti della TARI – Tassa sui rifiuti in relazione a tutte le annualità pregresse.

Allegato a) delibera cc "Approvazione delle tariffe tari per l'anno 2020 e relativi interventi conseguenti all'emergenza covid-19"

- B) che gli venga applicata la **riduzione del 20%** al Tributo comunale sui rifiuti (TARI) per l'anno 2020. A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come stabilito dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445 e s.m.i.

DICHIARA

- 1) pur non essendo obbligati alla chiusura temporanea per effetto dei citati DD.PP.CC.MM. ed ordinanze regionali emanati a seguito dell'emergenza covid-19, di aver subito effetti economici negativi derivanti da covid-19 avendo sospeso volontariamente l'attività dal al
- 2) che il codice ATECO prevalente della Ditta/Azienda/Impresa è attivo, presso il competente registro imprese e rientrante tra le attività sospese a seguito dei suddetti D.P.C.M.;
- 4) di essere in regola con i versamenti della TARI – Tassa sui rifiuti in relazione a tutte le annualità pregresse.

Il sottoscritto dichiara che i dati e le informazioni soprascritti sono conformi a verità. Dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 D.Lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell'ambito del procedimento per i quali la presente dichiarazione viene resa.

Luogo, _____ Data, _____

IL DICHIARANTE _____

La presente dichiarazione debitamente compilata e sottoscritta deve essere inviata, unitamente a copia fotostatica, non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, all'ufficio Tributi del Comune di Sondalo nelle seguenti modalità:

- consegna presso l'ufficio tributi;
- posta ordinaria all'indirizzo Via Vanoni, 32 23035 SONDALO
- mail: tributi@comune.sondalo.so.it
- pec: sondalo@pec.cmav.so.it



COMUNE DI SONDALO

PROVINCIA DI SONDRIO

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2020 E RELATIVI INTERVENTI CONSEGUENTI ALL'EMERGENZA COVID-19

PARERI IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267, COSI' COME MODIFICATO DALL'ART. 3 COMMA 1 LETT. B) DEL D.L. 10 OTTOBRE 2012 N. 174

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio, esaminata la proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi degli articoli 49, comma I, e 147-bis, comma 1, del D.Lgs 267/2000;

ESPRIME

il seguente parere in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione:

PARERE FAVOREVOLE

NOTE:

Sondalo, li 10/09/2020

IL RESPONSABILE

Paolo Zubiani

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



COMUNE DI SONDALO

PROVINCIA DI SONDRIO

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2020 E RELATIVI INTERVENTI CONSEGUENTI ALL'EMERGENZA COVID-19

PARERI IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267, COSI' COME MODIFICATO DALL'ART. 3 COMMA 1 LETT. B) DEL D.L. 10 OTTOBRE 2012 N. 174

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario, esaminata la proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi degli articoli 49, comma 1, 147-bis, comma 1, e 153, comma 5, del D.Lgs 267/2000;

ESPRIME

il seguente parere in ordine alla regolarità contabile, della presente proposta di deliberazione:

PARERE FAVOREVOLE

NOTE:

Sondalo, li 10/09/2020

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

Paolo Zubiani

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



COMUNE DI SONDALO

PROVINCIA DI SONDRIO

Verbale n 22 del 14.09.2020

**OGGETTO: PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SU
APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2020 E RELATIVI
INTERVENTI CONSEGUENTI ALL'EMERGENZA COVID-19**

Il Revisore dei Conti:

VISTI gli articoli di Legge, le delibere di Consiglio e di Giunta ed i pareri espressi dai relativi responsabili d'area in tema di:

- + approvazione delle tariffe tari per l'anno 2020 e relativi interventi conseguenti all'emergenza covid-19;

Esprime Parere Favorevole

Sull'approvazione di quanto in oggetto e sulle delibere inerenti.

Gallarate li, 14.09.2020

Il Revisore Unico
Dr. Riccardo Bassani



COMUNE DI SONDALO

PROVINCIA DI SONDRIO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 33 DEL 15/09/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2020 E RELATIVI INTERVENTI CONSEQUENTI ALL'EMERGENZA COVID-19

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE

(art. 124, comma 1, del D.lgs. 18.8.2000 n. 267)

Si attesta che in data 23/09/2020 la Deliberazione in oggetto è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line, ove rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art.124, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n° 267.

Sondalo, li 23/09/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE

Cesare Dott. Pedranzini

Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)